

Delibera n. 314
del 18/12/2025

Oggetto: Requisiti di docenza per l'accreditamento dei corsi internazionali secondo il modello European Approach – proposta al MUR

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR e, in particolare:

- l’art. 2, c. 1, secondo cui “*L’Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti*”;
- l’art. 2, c. 3, nel quale è indicato che l’ANVUR svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell’ambito della realizzazione dello spazio europeo della formazione superiore e della ricerca (*European Higher Education Area – EHEA*);
- l’art. 2, c. 4, secondo cui “*L’Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati*”;
- l’art. 3, c. 1, lett. i), nel quale si prevede che l’ANVUR svolga, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica;
- l’art. 8, c. 2, nel quale si prevede che il Consiglio Direttivo, fra i vari compiti a esso attribuiti, “*determina le attività e gli indirizzi della gestione dell’Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione...*”;
- l’art. 10, c. 1, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, il c. 2 secondo cui: “*...i programmi delle università ... sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvalendosi dell’(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ...*”;

VISTO il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e in particolare l’art. 9, c. 1, secondo cui *“i corsi di studio ... sono istituiti nel rispetto ... delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare l’art. 1, c. 4 e l’art. 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e in particolare gli artt. 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell’efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica e della ricerca, delle università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le università telematiche, proposti dall’ANVUR, sulla base *“delle linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università”*;

VISTO il documento *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area* (ESG 2015) e l’intenzione di dare maggiore rilievo ai principi europei all’interno delle procedure di valutazione di competenza dell’Agenzia;

TENUTO CONTO degli standard dell’approccio europeo all’assicurazione della qualità dei corsi congiunti (*European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes*) adottati nel 2015 dai Ministri dell’EHEA in occasione della Conferenza ministeriale tenutasi a Yerevan nel maggio 2015;

VISTO il decreto del Ministero dell’università e della ricerca (MUR) n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e in particolare quanto riportato all’Allegato A, lettera b), paragrafo “Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza” punto i. Peso: *“Ogni docente di riferimento deve avere l’incarico didattico di almeno un’attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.”*;

TENUTO CONTO del Modello AVA 3 per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, adottato dall’ANVUR con delibera del Consiglio Direttivo n. 112 del 26 maggio 2022 e aggiornato con la successiva delibera n. 26 del 13 febbraio 2023;

VISTO il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati che all’allegato 4, lettera B del DM prevedono che l’ANVUR *“ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi internazionali che prevedono il rilascio del titolo congiunto o multiplo, anche nell’Ambito di Alleanze di università ... può adottare per lo svolgimento delle*

attività di propria competenza i modelli elaborati e condivisi a livello europeo che prevedono la gestione delle procedure di valutazione da parte di una singola Agenzia di assicurazione della qualità tra quelle incluse nel registro EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)”;

TENUTO CONTO dello status dell’ANVUR quale membro effettivo della *European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)*;

VISTO il Programma delle Attività ANVUR 2025-2027, approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2024, il quale prevede, tra le altre attività, l’attuazione dell’approccio europeo all’AQ dei corsi congiunti;

VISTE le delibere del Consiglio Direttivo n. 267 del 26/11/2024 e n. 105 del 20/05/2025, con le quali sono state rispettivamente introdotte e aggiornate le Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei corsi internazionali congiunti secondo l’approccio europeo all’assicurazione della qualità;

TENUTO CONTO della registrazione dell’Agenzia nello *European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)*;

RITENUTO NECESSARIO proporre al Ministero una revisione mirata dei requisiti di docenza del sopra citato DM 1154/2021, da applicarsi esclusivamente ai programmi congiunti valutati secondo l’Approccio Europeo, al fine di:

- evitare duplicazioni e incoerenze tra requisiti nazionali e standard europei;
- consentire una piena applicazione dell’European Approach, che non prevede requisiti minimi nazionali di docenza, ma richiede la verifica collegiale e internazionale dell’adeguatezza complessiva dello staff accademico coinvolto;
- favorire la competitività e la capacità degli atenei italiani di partecipare efficacemente a programmi congiunti internazionali

DELIBERA

1. di approvare la proposta di revisione dei requisiti di docenza di cui al DM 1154/2021, limitatamente ai corsi di studio congiunti valutati secondo l’*European Approach*, come dettagliata nell’Allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Valutazione delle Istituzioni della formazione superiore di trasmettere la presente proposta al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), ai fini delle valutazioni e determinazioni di competenza e dell’avvio delle eventuali attività di interlocuzione istituzionale.

IL SEGRETARIO *
(Dott. Daniele Livon)

IL PRESIDENTE *
(Prof. Antonio Felice Uricchio)

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A alla delibera n. 314/2025: “Requisiti di docenza per l’accreditamento dei corsi internazionali secondo il modello European Approach – proposta al MUR”

Proposta di Modifica del DM 1154/2021 - **ALLEGATO A - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO**, lettera **b) Requisiti di docenza**, paragrafo “**Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza**” punto **i. Peso**

Dopo il testo:

“Ogni docente di riferimento deve avere l’incarico didattico di almeno un’attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.”

Si propone di aggiungere il seguente testo:

“Non rientra in tale limite il ruolo di docente di riferimento nei corsi di studio internazionali che prevedono il rilascio del titolo congiunto o multiplo, anche nell’Ambito di Alleanze di università, accreditati secondo il modello dell’Approccio Europeo. Ogni docente di riferimento può essere pertanto conteggiato una sola volta anche in un corso di tale tipologia (o al massimo in due corsi con peso pari a 0,5 ciascuno). Tale incarico è considerato aggiuntivo rispetto a quelli previsti per i corsi di studio nazionali.”